



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**Istituto Comprensivo Statale "Cassino 3"**  
sede centrale e segreteria: Cassino (Fr) c.a.p. 03043 via Vittorio Alfieri, 1 – tel. 077621202  
codice fiscale: 90032350606 – codice meccanografico: FRIC855009 – ambito territoriale n.20  
p.e.c.: [fric855009@pec.istruzione.it](mailto:fric855009@pec.istruzione.it) – e-mail: [fric855009@istruzione.it](mailto:fric855009@istruzione.it)  
codice univoco ufficio: UFBWZW – sito scolastico: [www.comprensivocassino3.edu.it](http://www.comprensivocassino3.edu.it)



Al personale docente assunto a tempo determinato

## **OGGETTO: FERIE PERSONALE DOCENTE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Premesso che:

- *Per il personale di ruolo ma anche per i docenti che prestano servizio su una supplenza annuale su posto vacante e disponibile, le ferie sono regolamentate dall'art.13 comma 1, del CCLN*
- Le ferie sono così ripartite:
  - 32 giorni per il personale con un'anzianità di servizio superiore a 3 anni;
  - 30 giorni per sé ha un'anzianità di servizio non superiore ad anni 3 (valgono anche gli anni con contratto a tempo determinato)
  - 4 giornate di festività soppresse che si aggiungono ai giorni di ferie da fruire obbligatoriamente e che devono essere esplicitamente richiesti dal personale per essere fruiti entro il 31 agosto (si maturano 1 ogni 3 mesi).

Qualunque sia la tipologia di servizio prestato, basteranno i 3 anni per poter fruire dei 32 giorni di ferie.

- La fruizione delle ferie viene dettata dall'articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, che recita:

"il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato.

- Il Decreto Legge n. 95/2012 ha *disapplicato la facoltà del personale assunto a tempo determinato di non fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni* e tutte le norme che consentivano conseguentemente al detto personale di "monetizzare" le stesse
- La legge di Stabilità per il 2013 all'art. 1 comma 54 recita il "personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche".

- *Nel regolamentare le ferie del personale a tempo determinato (supplenza breve, saltuaria o fino al 30 giugno) l'art.35 comma 2 del CCLN 2019-2021 recita: "Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico".*

Tutto ciò premesso

## **COMUNICA**

**che il personale docente assunto a tempo determinato,** ovvero fino al 30 giugno, **fruisce delle ferie:**

- **nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali,** ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative;
- nel periodo compreso tra la fine delle attività didattiche e il 30 Giugno;
- le **vacanze natalizie e pasquali;**
- gli eventuali giorni di **sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto( 22 Dicembre 2025 e 01 Giugno 2026);**
- nei giorni di **sospensione delle attività didattiche in concomitanza con l'organizzazione dei seggi elettorali** e per i concorsi, ecc.

**Pertanto, il personale docente assunto a tempo determinato**

**DOVRA'**

presentare formale richiesta, pena la perdita delle ferie da fruire e del diritto all'indennità sostitutiva(monetizzazione), così come previsto dall'Ordinanza della Cassazione Civile-Sezione Lavoro n. 16715/2024. Si precisa che, in assenza di richiesta formale da parte del docente, il Dirigente Scolastico procederà con provvedimento esplicito come menzionato dall'Ordinanza della Cassazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Dott.ssa Vincenza Simeone*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.L.gs . 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.